



COMUNE di BRENO

Provincia di Brescia

Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale

N° 9 DEL 14/07/2020

OGGETTO: APPROVAZIONE ALIQUOTE IMU ANNO 2020 E APPROVAZIONE NUOVO REGOLAMENTO IMU

L'anno 2020, addì **quattordici** del mese di **Luglio** alle ore **20:30**, nella **sala della adunanze**.
 Previa notifica degli inviti personali e con l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla legge vennero oggi convocati a seduta i componenti del Consiglio Comunale.

Intervennero i Signori:

		Presenti / Assenti				Presenti / Assenti	
PANTEGHINI ALESSANDRO		X		BONTEMPI ELISABETTA		X	
VIELMI LUCA SAMUELE		X		ONGARO EMANUELE		X	
SALVETTI LUCA		X		PEZZUCCHI GIAMPIERO		X	
				ALFREDO			
MOSCARDI FRANCESCO		X		DO' VITTORIO		X	
CARATTI ROBERTO		X		PUTELLI FABRIZIO		X	
				BORTOLO			
PEDERSOLI MARIO		X		DOMENIGHINI		X	
VITTORIO				GIANFRANCO			
VIELMI LUCIANO		X					

Assiste Il Segretario Generale dott. Marino Bernardi.

Constatato il numero legale degli intervenuti assume la presidenza il Sindaco **Rag. Alessandro Panteghini** e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:

- l'art. 1, commi 738 della legge n. 160 del 2019 dispone che l'imposta municipale propria (IMU) è disciplinata dalle disposizioni di cui ai commi da 739 a 783 della medesima legge n. 160;
- l'art. 1, comma 780 della legge n. 160 del 2019 dispone l'abrogazione a decorrere dall'anno 2020, delle disposizioni concernenti l'istituzione e la disciplina dell'imposta comunale unica (IUC), limitatamente alle disposizioni riguardanti la disciplina dell'IMU e della TASI, fermo restando quelle riguardanti la TARI;
- l'art.52 D.Lgs.15 dicembre 1997 n.446, in materia di potestà regolamentare dei Comuni, in base al quale "le Province ed i Comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentatosi applicano le disposizioni di leggi vigenti";
- l'art.1 comma 659 della L.147/2013, disciplina le fattispecie di riduzione e di esenzione che il Comune può prevedere con il Regolamento;

Visto che con delibera di Consiglio Comunale n. 4 del 27/02/2019 sono state approvate per l'anno 2019 le seguenti aliquote IMU:

- 1) aliquota 4,00 per mille per le abitazioni principali di lusso, di cui alle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;
- 2) esenzione per i fabbricati merce;
- 3) esenzione per i fabbricati rurali strumentali;
- 4) aliquota 9,60 per mille per i fabbricati di categoria D;
- 5) aliquota 9,60 per mille per gli altri fabbricati, escluse le abitazioni principali non di lusso;
- 6) aliquota 9,60 per mille per le aree fabbricabili;

Considerato che la legge n. 160 del 2019 dispone, all'articolo 1:

- al comma 748, che l'aliquota di base per l'abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e per le relative pertinenze è pari allo 0,5 per cento e il Comune, con deliberazione del consiglio comunale, può aumentarla di 0,1 punti percentuali o diminuirla fino all'azzeramento;
- al comma 750, che l'aliquota di base per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'[articolo 9, comma 3-bis, del decreto legge n. 557 del 1993, n. 557](#), è pari allo 0,1 per cento e i comuni possono solo ridurla fino all'azzeramento;
- al comma 751, che fino all'anno 2021, l'aliquota di base per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, è pari allo 0,1 per cento; i comuni possono aumentarla fino allo 0,25 per cento o diminuirla fino all'azzeramento;

- al comma 752, che l'aliquota di base per i terreni agricoli è pari allo 0,76 per cento e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento;
- al comma 753, che per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D l'aliquota di base è pari allo 0,86 per cento, di cui la quota pari allo 0,76 per cento è riservata allo Stato, e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino al 0,76 per cento;
- al comma 754, che per gli immobili diversi dall'abitazione principale e diversi da quelli di cui ai commi da 750 a 753, l'aliquota di base è pari allo 0,86 per cento e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento.
- al comma 755, che a decorrere dall'anno 2020, limitatamente agli immobili non esentati ai sensi dei [commi da 10 a 26 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208](#), i comuni, con espressa deliberazione del consiglio comunale, da adottare ai sensi del comma 779, pubblicata nel sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi del comma 767, possono aumentare ulteriormente l'aliquota massima dell'1,06 per cento di cui al comma 754 sino al limite dell'1,14 per cento, in sostituzione della maggiorazione del tributo per i servizi indivisibili (TASI) di cui al [comma 677 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147](#), nella stessa misura applicata per l'anno 2015 e confermata fino all'anno 2019 alle condizioni di cui al [comma 28 dell'articolo 1 della legge n. 208 del 2015](#). I comuni negli anni successivi possono solo ridurre la maggiorazione di cui al presente comma, restando esclusa ogni possibilità di variazione in aumento.

Visto:

- il comma 756 della legge n. 160 del 2019 che prevede a decorrere dall'anno 2021 la possibilità per il Comune di diversificare le aliquote esclusivamente con riferimento alle fattispecie individuate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, che dovrà essere adottato entro il 29 giugno 2020;
- il comma 757 della legge n. 160 del 2019 che prevede che la delibera di approvazione delle aliquote deve essere redatta accedendo all'applicazione disponibile nel Portale del federalismo fiscale che consente, previa selezione delle fattispecie di interesse del Comune tra quelle individuate con il decreto di cui al comma 756, di elaborare il prospetto delle aliquote che forma parte integrante della delibera stessa e in assenza del quale la delibera è priva di efficacia;
- che il Dipartimento delle finanze, con risoluzione n. 1/DF del 18 febbraio 2020, ha precisato che la limitazione della potestà di diversificazione delle aliquote alle sole fattispecie che saranno individuate dal decreto ministeriale di cui al citato comma 756 decorre solo dall'anno 2021 e in ogni caso solo in seguito all'adozione del decreto stesso vigerà l'obbligo di redigere la delibera di approvazione delle aliquote dell'IMU previa elaborazione, tramite un'apposita applicazione del Portale del federalismo fiscale, del prospetto che ne formerà parte integrante; pertanto, ad avviso del Dipartimento delle finanze, la disposizione che sancisce l'inidoneità della delibera priva del prospetto a produrre effetti non si può che riferire al

momento in cui il modello di prospetto verrà reso disponibile in esito all'approvazione del decreto di cui al citato comma 756.

Ravvisata l'opportunità di predisporre un nuovo regolamento IMU a decorrere dall'anno 2020, che tiene conto di quanto disciplinato dalla L.160/2019 del 27/12/2019, nell'ambito dell'ordinaria gestione dell'imposta;

Visto che per raggiungere l'equilibrio di bilancio e garantire l'erogazione dei propri servizi il Comune ha la necessità di reperire dal gettito IMU un importo pari ad euro 887.039,05, al netto della quota di alimentazione del FSC, pari per l'anno 2020 ad euro 236.960,95.

Considerato che dalle stime operate dal Servizio Tributi sulle basi imponibili IMU il fabbisogno finanziario dell'Ente può essere soddisfatto con l'adozione delle seguenti aliquote:

- 1) abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze: aliquota pari al 4 per mille;
- 2) fabbricati rurali ad uso strumentale: ESENTI;
- 3) fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati: ESENTI;
- 4) fabbricati classificati nel gruppo catastale D, ad eccezione della categoria D/10: aliquota pari al 9,60 per mille;
- 5) fabbricati diversi da quelli di cui ai punti precedenti: aliquota pari al 9,60 per mille;
- 6) terreni agricoli: ESENTI;
- 7) aree fabbricabili: aliquota pari al 9,60 per mille.

Ritenuto che:

- il Comune possa, ai sensi dell'art. 1, comma 775, della legge n. 160 del 2019, prevedere la non applicazione di sanzioni ed interessi in caso di versamenti effettuati entro una certa data, individuata dalla delibera consigliare, avente natura regolamentare;
- in ragione della grave crisi economica determinata dalla pandemia COVID-19, sia opportuno salvaguardare il tessuto economico del territorio comunale, prevedendo la possibilità di corrispondere la prima rata dell'IMU relativa al 2020 entro il 30 settembre 2020, senza applicazioni di sanzioni ed interessi, limitatamente ai contribuenti che hanno registrato difficoltà economiche, da attestarsi a pena di decadenza entro il 31 ottobre 2020, su modello predisposto dal Comune;
- la presente deliberazione, in forza delle norme sopra richiamate, ha natura regolamentare e pertanto necessita del parere dell'Organo di revisione, per quanto disposto dall'art. 239, comma 1, lett. b), punto 7, del d.lgs. n. 267 del 2000.

Ritenuto, pertanto, di non differire il termine di versamento relativo alla prima rata dell'IMU 2020 e di prevedere la non applicazione di sanzioni ed interessi per i contribuenti che hanno registrato difficoltà economiche a causa della pandemia

COVID-19 e che effettuano il versamento della rata di acconto IMU entro il 30 settembre 2020.

Dato atto che non occorre apportare modifiche al bilancio di previsione comunale, trattandosi di un mero differimento del versamento disposto per una parte dei contribuenti IMU.

Acquisito il parere favorevole dell'organo di revisione, n. 00 del 00/05/2020, allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale, reso ai sensi dell'art. 239 del d.lgs. n. 267 del 2000.

Visto l'allegato parere di regolarità tecnica espresso dal Responsabile del Settore Finanziario, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.lgs. n. 267 del 2000;

Visto l'allegato parere di regolarità contabile espressa dal Responsabile del Servizio di Ragioneria, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.lgs. n. 267 del 2000;

Uditi gli interventi di seguito riportati:

Punto N. 6 all'O.d.G.: "Approvazione aliquote IMU anno 2020 e approvazione nuovo regolamento IMU".

PANTEGHINI - Sindaco

Anche questo è un argomento che abbiamo approfondito, perlomeno è stato presentato in Commissione, darei la parola al Presidente della Commissione, Emanuele Ongaro, grazie.

ONGARO

Grazie, Sindaco.

Come hai anticipato ne abbiamo parlato in sede di Commissione, in poche parole sono state emanate le linee guida per le aliquote dell'IMU e da parte dello Stato si è fatta avanti la possibilità di andare ad applicare l'IMU su fabbricati rurali ad uso strumentali e anche ai fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, in più, l'ultima cosa, i terreni agricoli, queste erano una possibilità che il Comune di Breno aveva di applicare un'aliquota IMU e il Comune di Breno ha deciso, l'Amministrazione ha deciso di non applicare e per il Comune di Breno queste linee dettate dal Governo non vengono applicate. In più c'era anche la possibilità della super IMU, che era quella che univa l'IMU con la TASI, ma a Breno come voi ben sapete la TASI non è stata applicata e anche la super IMU non viene applicata, questo è quanto, e tutto questo viene approvato con le nuove aliquote e con il nuovo Regolamento che ne sussegue.

PANTEGHINI - Sindaco

Grazie, Presidente.

Diamo la parola al Capogruppo Giampiero Pezzucchi, grazie.

PEZZUCCHI

Come avevo accennato in Commissione, credevo e speravo che fosse il momento, anche solo per un anno, di dare un segnale vista la difficoltà e andare a operare sull'aliquota IMU, che sicuramente è un fardello non indifferente per i proprietari, c'è poi tutta una serie di realtà a Breno sfitte che bisognerebbe cominciare a tenere in considerazione anche sotto l'aspetto dell'IMU. Detto questo poi una parte, come ci ha spiegato Ongaro, arriva dalla nuova normativa per cui giustamente è stato inserito, per fortuna non è stata messa in atto quella parte, ma io credo che in questo momento un segnale sulle tasse, Sindaco, ne abbiamo parlato in Commissione, sarebbe stato fondamentale per cui il nostro voto su questo punto è contrario.

Grazie.

PANTEGHINI - Sindaco

Grazie, grazie Capogruppo.

Do la parola al Capogruppo di maggioranza.

VIELMI

Favorevole anche per il punto 6.

PANTEGHINI - Sindaco

Solo una specifica, piacerebbe anche a me riuscire a moltiplicare i denari, però dobbiamo mantenere il bilancio in equilibrio e tenere i fondi per... e cercare di... diciamo che preso atto che la legge, come ha già giustamente detto il nostro Presidente di Commissione, permetteva di introdurre delle nuove aliquote e delle nuove tassazioni e tutto quanto, se ce lo permette lo Stato in questo momento il pensiero è di dire perché? Perché un domani taglierà i trasferimenti? Perché... la preoccupazione di mantenere in equilibrio il bilancio c'è sicuramente, come abbiamo visto nel bilancio di previsione si è andati a limare un attimino la spesa corrente, speriamo magari nel prosieguo di poter avere "qualche soldo da parte" in più per aiutare comunque sempre le persone che sono in difficoltà.

Grazie, Presidente, per l'illustrazione e metterei in votazione il punto 6 all'ordine del giorno.

Voti favorevoli? Contrari? Astenuti non ce ne sono, quattro voti contrari della minoranza.

Anche qui serve l'immediata esecutività.

Voti favorevoli? Astenuti? Contrari? Con quattro astenuti sull'immediata esecutività.

Al termine del dibattito:

Con voti n. 9 favorevoli e n. 4 contrari resi per alzata di mano;

D E L I B E R A

A) Di approvare le seguenti aliquote IMU per l'anno 2020:

- 1) abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze: aliquota pari al 4 per mille;
- 2) fabbricati rurali ad uso strumentale: ESENTI;
- 3) fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati: ESENTI;
- 4) fabbricati classificati nel gruppo catastale D, ad eccezione della categoria D/10: aliquota pari al 9,60 per mille;
- 5) fabbricati diversi da quelli di cui ai punti precedenti: aliquota pari al 9,60 per mille;
- 6) terreni agricoli: ESENTI;
- 7) aree fabbricabili: aliquota pari al 9,60 per mille.

B) di approvare l'allegato Regolamento per la disciplina dell' Imposta Municipale Propria;

C) di disporre la non applicazione di sanzioni ed interessi nel caso di versamento dell'acconto IMU 2020 entro il 30 settembre 2020, limitatamente ai contribuenti che hanno registrato difficoltà economiche, da attestarsi entro il 31 ottobre 2020, a pena di decadenza dal beneficio, su modello predisposto dal Comune;

D) di dare atto che la presente deliberazione entra in vigore, ai sensi dell'art. 1, comma 169, della legge n. 296 del 2006, il 1° gennaio 2020.

E) di dare atto che ai sensi dell'art. 1, comma 767 della legge n. 160 del 2019, la presente deliberazione sarà efficace a seguito dell'avvenuta pubblicazione sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze e che ai fini della pubblicazione il Comune è tenuto a inserire la delibera entro il termine perentorio del 14 ottobre 2020, nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale e che in caso di mancata pubblicazione entro il 28 ottobre 2020, si applicano le aliquote e i regolamenti vigenti nell'anno precedente.

Infine, stante l'urgenza di provvedere Con voti n. 9 favorevoli e n. 4 astenuti resi per alzata di mano;

DELIBERA

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del d.Lgs. 18/08/2000, n. 267.

Il Sindaco
Rag. Alessandro Panteghini

Il Segretario Generale
dott. Marino Bernardi

Sarà pubblicata all'Albo Pretorio on-line sul sito internet del Comune di Breno per quindici giorni consecutivi a partire da oggi.

Lì, _____

Il Segretario Generale
dott. Marino Bernardi

Il sottoscritto Segretario certifica che la suesesa deliberazione, non soggetta al controllo preventivo di legittimità, è stata pubblicata nelle forme di legge all'Albo Pretorio del Comune, senza riportare, nei primi dieci giorni di pubblicazione, denunce di vizi di legittimità o competenza, per cui la stessa è divenuta ESECUTIVA ai sensi del 3° comma dell'art. 134 del D.Lgs 18.8.2000 n. 267.

Lì, _____

Il Segretario Generale
dott. Marino Bernardi
